

LA FAMIGLIA TRA LA COSTITUZIONE E I CAMBIAMENTI DELLA SOCIETÀ di Pierandrea Casto

NOTE

1. Crisi della famiglia nella società individualistica

L'inizio del XXI secolo è un momento molto importante per la società italiana e per la famiglia in particolare, in quanto viviamo anni di transizione caratterizzati dalla continua emorragia di valori sia politici che sociali. In questo frangente di estrema difficoltà, la famiglia dovrebbe essere una colonna portante per la crescita del cittadino italiano, ma si dimostra anch'essa in un'evidente confusione d'identità in quanto l'evoluzione della società verso posizioni meno tradizionali ha fatto sì che l'istituto familiare non venga più considerato come fondato esclusivamente sul matrimonio. Questa apertura della famiglia a posizioni meno ortodosse se da una parte è il chiaro sintomo di una richiesta della società italiana di mettersi al passo con altre realtà europee, dall'altra pone su di un livello di incertezza questo istituto, che nella storia italiana ha avuto da sempre un ruolo tradizionale.

La Costituzione italiana, che quest'anno festeggia il suo sessantesimo anniversario, ha dedicato alla famiglia i primi articoli riguardanti i rapporti etico-sociali. Gli articoli 29, 30 e 31 sono i primi che si incontrano nel Titolo II della nostra Carta e questo fa sì che risulti evidente come i padri costituenti abbiano voluto dare un valore molto alto a questo istituto all'interno dello Stato italiano⁴. Il problema di cui i padri costituenti non potevano tener conto è di come l'Italia dopo il secondo conflitto mondiale abbia sviluppato una concezione individualistica della società. Questa visione individualistica, che ha le proprie radici nella rivoluzione francese, ha indirizzato verso una concezione di famiglia sempre meno numerosa. Il rapporto tra una famiglia unipersonale e una con almeno 5 componenti si è invertito in proporzioni considerevoli negli ultimi trent'anni. Se nel 1971 vigeva un rapporto di 1 a 2 a favore delle famiglie numerose, oggi ne abbiamo invece uno di quasi 4 a 1 a favore dei nuclei unifamiliari⁵. Questa inversione di tendenza è il chiaro segnale del modello a cui si è ispirato il legislatore nel modificare il codice nel 1975. I fondamenti a difesa della solidità della famiglia avrebbero dovuto essere la *libertà* e la *responsabilità* dei due coniugi ed in questa chiave fu inteso anche il concetto di separazione personale in modo che i singoli individui potessero autotutelarsi⁶, ma l'autotutela, che sulla carta poteva essere una iniziativa di spessore per rendere i coniugi finalmente responsabili, ha portato invece solo alla riduzione sensibile del numero dei componenti il nucleo, mettendo in evidenza l'incapacità dell'uomo di gestirsi senza veri precetti esterni.

La rarefazione della famiglia e l'individualizzazione delle logiche familiari sono oggi i due processi che delineano la nuova struttura che si viene formando e che procedono sulla stessa direttiva in quanto la rarefazione della famiglia avviene in virtù di una visione sempre più individualistica delle politiche familiari⁷. Con la riforma del codice del 1975 e le leggi sulla separazione e sull'aborto da una parte si è fornita una seria risposta ai mutamenti della società in chiave di emancipazione femminile e organizzazione della famiglia, dall'altra, tuttavia, si è dimostrato chiaramente come l'anello debole, all'interno del nucleo familiare, sia la prole. Questo significativo dato di fatto deriva dai sempre più numerosi contenziosi sull'assegnazione dei figli da parte delle coppie separate e dalla perdita del significato concreto di prole, che non è più vista come il dono e il soggetto da tutelare, ma come un bene di cui disporre a piacere. Il rapporto tra la famiglia e la società è diventato esso stesso problematico, in quanto il nucleo familiare è oggi molto debole; ciò è dovuto al fatto che i propri componenti, ed in particolare i coniugi, non sono più legati tra loro in un principio solidale di *vinculum familiaris*, mentre si sentono soltanto legati alla società (*vinculum societatis*)⁸.

La società negli ultimi decenni ha assorbito buona parte dei compiti della famiglia, in quanto gli individui non instaurano più all'interno delle mura domestiche legami solidi, ma guardano alla famiglia come ad un involucro in cui fare emergere le proprie individualità. Ci troviamo di fronte alla prospettiva auspicata dalla Rivoluzione francese: l'individuo in diretto rapporto con le istituzioni. Non si può negare che l'uomo debba essere libero e mai costretto a seguire le direttive che la propria famiglia vuole imporre; la libertà è un diritto inviolabile dell'uomo e la realizzazione delle proprie ambizioni è sicuramente il traguardo che ognuno deve perseguire. Le richieste di una struttura familiare più vicina alle nuove esigenze del cittadino, che vive in un ambiente globalizzato, agevolano il cammino dell'uomo in questa ottica, ma è evidente che la famiglia negli ultimi anni, perdendo a ragion veduta il ruolo autoritario, ha perso, però, anche il ruolo guida e formativo nei confronti dei giovani. La società odierna invia allarmi continui ai propri membri e se prima la famiglia risultava essere il cuscinetto di difesa per l'individuo, oggi la rarefazione del tessuto familiare implica una maturazione incompleta per il singolo, che si traduce sempre più frequentemente in atti di bullismo e in manifestazioni di criminalità minorile.⁹

Per questi motivi, a sessant'anni dalla sua stesura, diviene fondamentale rileggere la Carta Costituzionale in modo da poter analizzare con la giusta attenzione la tematica e riassegnare alla famiglia il ruolo basilare e fondamentale nei rapporti etico-sociali dell'Italia del nuovo millennio.

2. Il Concordato del 1929 e il ruolo della famiglia durante il fascismo

La nostra Carta Costituzionale in tema di famiglia è tuttavia condizionata dal precedente periodo storico. Se i padri costituenti svolsero un compito di rottura completa con il ventennio fascista, portando a compimento una Carta Costituzionale più che mai democratica, per quel che riguarda l'istituto familiare i componenti della Democrazia Cristiana, in particolare, pressarono affinché rimanesse in piedi la concezione di famiglia cattolica emanata con i Patti Lateranensi.

La politica mussoliniana dedicò ampio spazio a ricucire i rapporti tra Stato italiano e Chiesa, dopo l'entrata trionfale dell'esercito italiano a Roma nel 1871. Tale cambiamento di vedute era voluto espressamente dal partito fascista in quanto l'intento della propaganda era quello di formare un cittadino che dedicasse la sua vita allo Stato. Tale obiettivo era ottenibile con l'aiuto delle istituzioni ecclesiastiche in quanto soltanto la religione aveva l'efficacia di raggiungere ampi strati della popolazione; popolazione che viveva in gran numero nelle campagne e che aveva un livello educativo molto basso e un ampio tasso di analfabetizzazione. La famiglia di conseguenza ebbe un ruolo sociale chiave nella formazione del cittadino fascista, poiché doveva essere il primo nucleo a manifestare l'interesse esplicito dello Stato-persona¹⁰. Nella dottrina fascista, quindi, la famiglia doveva essere un'istituzione stabile e indissolubile, ovvero parte delle fondamenta a sostegno della crescita in chiave nazionalista della popolazione.

Successivamente alla marcia su Roma, ma prima ancora che il fascismo divenisse il regime che tutti i libri di storia ricordano amaramente, l'indissolubilità di matrimonio e famiglia era uno dei punti stabili della propaganda mussoliniana¹¹; già nel 1924 il guardasigilli Oviglio sanciva durante la campagna elettorale questa chiara volontà del governo fascista, come era altrettanto palese la netta opposizione a qualsivoglia proposta di reintrodurre il divorzio¹². Il matrimonio conservò quindi durante il fascismo un carattere che aveva chiaramente i criteri di sacramento religioso ed è innegabile che tale decisione in tema di matrimonio e famiglia ebbe una notevole valenza a livello sociale e nei rinati rapporti politici con la Santa Sede¹³.

L'istituto matrimoniale ebbe un ruolo centrale durante gli incontri per sancire gli accordi tra Stato e Chiesa¹⁴; ed il Concordato del 1929 fu un momento di svolta per riaffermare ufficialmente il carattere tradizionale che tale istituto doveva avere. L'articolo 34 del suddetto documento indicava come lo Stato italiano riconoscesse gli effetti civili al sacramento del matrimonio che si fosse svolto in chiesa; un chiaro segnale di come il fascismo volesse ridare importanza alle tradizioni religiose¹⁵. Il matrimonio

cattolico quindi era un atto valido anche per lo Stato, che quindi era teso a riconoscere tutti i principi che il Vaticano riteneva fondamentali nell'istituto matrimoniale. Si offriva quindi l'opportunità al cittadino di decidere se sposarsi in chiesa o in municipio e, sebbene la religione di Stato fosse la cattolica, il regime fascista garantiva anche di potersi sposare con un culto differente da quello ufficiale¹⁶. La facoltatività del matrimonio civile in pratica abolì qualsiasi accezione contrattualistica dell'istituto garantendo quella eticità naturale di hegeliana memoria¹⁷.

Il fascismo delegò al matrimonio tradizionale un ruolo fondamentale che va oltre la firma dei Patti Lateranensi. Infatti nel Codice civile del 1942, legislazione redatta durante il periodo bellico, l'istituto matrimoniale è considerato "l'unione esclusiva al fine della procreazione"¹⁸. Sicuramente se questa espressione fosse catapultata ai nostri giorni, potrebbe essere accolta poiché inserita nelle problematiche bioetico-sociali, molto attuali nel XXI secolo, ma l'intento primario del legislatore in quel periodo era quello di preservare la razza¹⁹. All'epoca la conservazione della razza aveva il sopravvento su qualsiasi altro obiettivo per il legislatore fascista e questa deve essere la chiave di lettura anche quando si procede nella lettura del Codice. Nella norma sull'unione matrimoniale, infatti, in ultimo il legislatore afferma che il matrimonio «è reso eticamente perfetto solo se consegua il suo fine assicurando la continuazione della famiglia»²⁰ e viene rimarcato il riconoscimento statale del carattere religioso del matrimonio proprio come già espresso attraverso i Patti lateranensi²¹.

146

Il ruolo della famiglia, come è stato visto precedentemente, era basilare per la costruzione dello Stato fascista, infatti il legislatore ribadisce come sia compito della famiglia quello di crescere i figli e di prepararli alle «finalità etiche nazionali»²². L'Assemblea costituente, per nostra fortuna, sarà capace di salvaguardare la famiglia, assegnando ad essa un ruolo educativo e non distruttivo.

3. *L'Assemblea Costituente e l'articolo 29*

Il ruolo del matrimonio e della famiglia, alla vigilia della formazione dell'Assemblea costituente, era dunque forte e i due istituti erano ben legati l'uno all'altro. Questo contribuì notevolmente a definire la stesura del documento costituzionale, relativamente alla famiglia, anche se l'approvazione in questo senso non fu semplice. Se la corrente cattolica presente in assemblea poteva basarsi sul Concordato per far valere la propria posizione tradizionale, tuttavia essa non ebbe la via spianata in tal senso. Vi fu un ampio dibattito in cui le forze liberali, legate a concezioni individualistico-borghesi, propendevano per il ritorno ad un valore contrattuale del matrimonio²³. L'obiezione più grande, presentata dagli

esponenti liberali, partiva dalla concezione dell'inopportunità di inserire norme sulla famiglia nella Costituzione, in quanto già disciplinata in ambito civilistico²⁴.

Per poter comprendere bene il ruolo che i padri costituenti diedero alla famiglia e al matrimonio, è bene esaminare gli articoli con cui hanno previsto la regolamentazione della famiglia. L'articolo 29 è il primo e sembra un pilastro fondamentale a favore della teoria istituzionalistica, in quanto il Costituente afferma che «La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio» e inserisce la norma, come detto prima, nel Titolo II della Costituzione, la sezione dedicata ai rapporti etico-sociali, ponendola come primo articolo. Ne seguono due altri articoli attestanti il compito genitoriale e il valore sociale della famiglia all'interno dello Stato. L'articolo 30 recita: «È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti». Si evidenzia qui come il ruolo dei genitori sia quello di occuparsi della prole, compito specifico della famiglia.

A differenza del periodo fascista in cui era lo Stato ad occuparsi dell'educazione del bambino, con l'articolo 30 si riafferma l'importanza genitoriale nell'ambito della crescita della prole²⁵. Il ruolo dello Stato non è comunque passivo, infatti è già evidente in questa norma come si preveda l'intervento delle istituzioni per sopperire all'incapacità della famiglia. Lo Stato, inoltre, secondo l'articolo 31 è obbligato ad agevolare «con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose».

La struttura familiare ha quindi una valenza molto importante dal punto di vista sociale per la nostra Repubblica e la Costituzione, per affermarne il valore eccezionale, non può esimersi dal seguire il principio di indissolubilità tra matrimonio e famiglia. Così facendo l'istituto familiare ne risulta giuridicamente autonomo e non soggetto all'evoluzione della società, come afferma chi vorrebbe la piena libertà dell'individuo in tutto ciò che concerne il rapporto del singolo con le istituzioni²⁶.

Ciò che risulta molto evidente è come la famiglia sia vista non tanto come oggetto del diritto privato, quanto come primo nucleo di socialità nello Stato. L'aver inserito il matrimonio e la famiglia in un ambito che non riguarda la sfera privata dell'individuo è un segnale di come questi istituti si vengano a trovare a cavallo tra il diritto privato e quello pubblico. Il ruolo ed il fine della famiglia, infatti, devono essere concepiti tenendo conto dell'autonomia ed indipendenza che possiede questa istituzione, e valutandone il rilievo pubblico come prima entità sociale nel rapporto tra gli individui²⁷. La presenza del termine *naturale* (società naturale) ne designa un'origine che

non esula dal diritto positivo, e i termini famiglia e matrimonio sono uniti in un ben evidente rapporto di endiadi²⁸.

La critica nei confronti di questo legame tra matrimonio e famiglia ha aperto un ampio dibattito in cui il compito dei fautori del matrimonio come contratto è stato quello di cercare di sminuire ogni possibile connubio tra questi due elementi. Si è cercato in particolare di mettere in evidenza come l'articolo 29 e i due successivi, riguardanti i compiti dei genitori nei confronti della prole, e che da esso prendono spunto, siano stati solo il frutto di compromessi. Articoli scaturiti, in sede di lavori costituzionali, solo dalla necessità di trovare punti di vista comuni. L'articolo in questione non avrebbe alcunché di valore in quanto i due termini sarebbero in realtà un vero e proprio ossimoro. Questo contrasto condurrebbe a stravolgere tutto il significato dell'articolo, in quanto l'endiadi diverrebbe una proposizione impossibile da determinare e garantirebbe al legislatore ampia libertà in materia²⁹.

Se i contrattualisti pongono a pilastro della loro tesi questa teoria, tuttavia è difficile sostenere che questo articolo, fondamentale nella nostra Costituzione, sia semplicemente il frutto di accordi parlamentari. Tale considerazione deriva dal fatto che tutte le correnti partitiche, presenti in sede di lavori costituzionali, confluirono liberamente sulla posizione espressa nell'articolo in questione, in particolare gli onorevoli della Democrazia Cristiana e del Partito Comunista³⁰. L'unica eccezione fu quella della corrente liberale, come abbiamo accennato precedentemente, che faceva dell'individualismo un punto nodale della propria ideologia. Dunque sia il Partito Comunista che la Democrazia Cristiana appoggiarono la formula poi diventata ufficiale; soprattutto il Partito Comunista riteneva fondamentale il ruolo della famiglia come soggetto naturale per dare maggiore risalto alla parità uomo-donna e per porre la famiglia stessa a pedina indispensabile nella scacchiera della società italiana³¹. Le relazioni sulla famiglia avutesi nell'ambito della "I Sottocommissione per la Costituzione", furono quindi due; una di Leonilde Lotti per il PCI e l'altra di Camillo Corsanego per la DC³².

Il deputato della Democrazia Cristiana pose da subito l'accento sul ruolo tradizionale da assegnare alla famiglia, un'istituzione «naturale, dotata di diritti innati, anteriori e superiori a qualsiasi legge positiva»³³. Il punto nodale della relazione è comunque quello riguardante l'importanza dei genitori nell'educazione dei figli e del cambiamento di prospettiva rispetto al periodo precedente. La Democrazia Cristiana voleva così allontanarsi da una visione della famiglia fascista, pur mantenendo in piedi quelle che erano le prerogative dei Patti Lateranensi. Diversa la relazione dell'onorevole Lotti, che pose l'importanza della famiglia proprio per instaurare un rapporto paritario tra i due genitori. La famiglia deve essere rafforzata dalla Carta

Costituzionale proprio per garantire uguaglianza tra i sessi e superare il vecchio concetto antidemocratico di *pater familias* inserito nelle legislazioni liberali.³⁴

Un ruolo di grande importanza in ambito sociale prima della Carta costituzionale, come abbiamo visto, era stato dato alla famiglia soltanto dai Patti lateranensi e dal Codice civile del 1942. Lo Statuto Albertino, coerentemente con la tradizione propria del pensiero liberale, non conteneva alcuna norma riferibile alla società familiare, materia tradizionalmente disciplinata dal codice civile. L'articolo 29 della nostra Carta costituzionale possiede invece una matrice teutonica che deriva dalle nozioni presenti nella Costituzione di Weimar³⁵. La costituzione tedesca introdotta nel 1919 è la prima Carta costituzionale ad offrire principi democratici in uno Stato repubblicano. L'articolo in riferimento alla famiglia, il 119, poneva il matrimonio a fondamento della vita familiare e tale istituto doveva essere protetto dalla costituzione. Il principio innovativo che l'articolo della costituzione tedesca proponeva era l'uguaglianza dei due sessi nell'ambito della famiglia³⁶.

Nella nostra Costituzione il concetto di uguaglianza tra i due coniugi fu la condizione *sine qua non* che impose il Partito Comunista per approvare l'articolo stesso. Vi era la chiara volontà di sollevare la figura della donna, fino ad allora su di un livello subalterno rispetto all'uomo. Se il suffragio universale consegnava al sesso femminile i diritti politici che giustamente le spettavano, la parità di condizione all'interno del quadro familiare dava finalmente l'uguaglianza a livello civile e «la garanzia di appagamento della moglie, che altrimenti avrebbe potuto accusare il peso del compito matrimoniale»³⁷. Questo principio andrebbe apparentemente contro il concetto di società naturale voluto dall'articolo stesso poiché tale contrarietà deriva dalla convinzione che il diritto naturale accetti solo un legame familiare in cui vi è la supremazia di un coniuge sull'altro. Nella seduta di mercoledì 15 gennaio 1947, Nilde Iotti si dichiara infatti non molto favorevole alla formula «società naturale» in quanto «appare dottrina, specie nella sua prima parte»³⁸.

4. La famiglia come società naturale

L'articolo 29 della nostra Costituzione è indiscutibilmente aperto ad interpretazioni che oggi costituiscono la base per la legittimazione o meno di nuove forme di famiglia. Sia durante il dibattito nell'Assemblea costituente, quanto nei sessant'anni che da allora si sono susseguiti, i termini della dialettica si sono fondati su quale accezione dare al concetto di società familiare³⁹. Da un lato ci sono i tradizionalisti che investono gli istituti di

matrimonio e di famiglia di una matrice naturale, universale ed immutabile; dall'altro lato i contrattualisti che invece definiscono il matrimonio come un semplice contratto e, di conseguenza, la famiglia è solo il luogo dove la persona può esprimere al meglio le proprie individualità in favore dei propri interessi.

Nell'Assemblea Costituente le tematiche affrontate con i toni più accesi riguardarono la definizione di famiglia da inserire nella Costituzione, il rapporto tra il suo ordinamento interno e le norme di fonte statale, la garanzia dell'istituto del matrimonio e l'eventuale menzione del requisito di indissolubilità⁴⁰. Oltre a ciò venne affrontato il problema dell'eguaglianza tra i due coniugi come fondamento del matrimonio che abbiamo visto come fosse il punto nodale per gli onorevoli comunisti⁴¹.

Di certo il punto fondamentale per i costituenti fu la definizione di famiglia come società naturale, in quanto trovare il preciso significato da assegnare a questo concetto ne determinerebbe oggi il valore all'interno del rapporto tra Stato e famiglia. Il termine società naturale, alla quale la Repubblica riconosce i diritti di famiglia, è stato legato, dagli interpreti contrattualistici, ad un rapporto dinamico della vita statale che è innegabilmente in continua evoluzione. Ciò fa in modo che la famiglia, come società naturale, ma anche come società che si evolve, sia totalmente dipendente dal diritto positivo e quindi non più da considerare come tradizionalista nella sua struttura. In chiave giusnaturalistica, la famiglia è invece una società naturale che non deriva dallo Stato, ed è quindi da considerarsi imm modificabile, essendo una disciplina autonoma, separata dal diritto positivo.

150

La chiave di lettura della Carta Costituzionale del 1948 non può non tener conto del carattere giuridico del documento e quindi della natura giuridica della famiglia stessa, ma questo non significa che la famiglia debba essere considerata alla stregua di qualsiasi altra formazione sociale. Per meglio chiarire il carattere speciale della famiglia, bisogna comprendere come sia da intendersi l'espressione "società naturale" all'interno del articolo 29. I contrattualisti e gli istituzionalisti hanno dato due interpretazioni differenti alla locuzione, una dinamica e l'altra statica. La tesi incentrata su di una interpretazione dinamica si poggia essenzialmente sulla natura evolutiva dell'uomo, che, quindi, rende impossibile determinare comportamenti preordinati. L'Assemblea costituente, nell'inserire il concetto di "società naturale", non ha voluto far riferimento ad una società preesistente allo Stato, ma solo trovare un momento di sintesi che potesse accontentare tutte le scuole di pensiero e, soprattutto, lasciare ampio spazio alla libertà di scelta individuale in tema di famiglia. Nei lavori assembleari emergerebbe quindi la volontà di trovare una formula a cui nessuno si potesse opporre⁴². Dare della

società familiare una definizione dinamica, e quindi mutevole nell'arco del tempo, vuole premiare il lato esperienziale dell'individuo umano che evolvendosi dovrebbe trovare modelli di vita sempre migliori e, soprattutto, modelli che vengano incontro alle esigenze temporali.

I caratteri di relatività e di storicità nella nostra Carta costituzionale trovano conferma nell'articolo 2 della stessa⁴³. In questa norma, che è inserita nella prima parte del documento, quella dedicata ai principi fondamentali, è presente l'intento dei costituenti di garantire all'individuo i propri diritti inviolabili sia come singolo sia come facente parte di una formazione sociale. Chi sostiene la società familiare, alla stregua delle altre formazioni sociali, mette quindi in stretta relazione l'articolo 29 con l'articolo 2 e ne determina la sua dipendenza stretta. La famiglia quindi non sarebbe una società naturale che possiede una propria autonomia a livello legislativo, ma sarebbe dipendente dal diritto privato e dal diritto pubblico che già disciplinano tutte le altre formazioni sociali⁴⁴.

Per i giusnaturalisti il termine "società naturale" vuole intendere una struttura indipendente dallo Stato e quindi che esula dalle sue leggi. La famiglia risponderebbe così soltanto alle leggi della famiglia stessa che la porrebbero in simbiosi con il matrimonio e quindi impossibile da sciogliersi. Per i fautori di questa teoria tradizionale se il significato di "società naturale" fosse stato dinamico, la società familiare sarebbe dovuta diventare una macchina dove gli intrecci sociali sono il motore e il percorso su cui muoversi è solo quello del terreno sociologico. La conseguenza di questa valutazione dell'apparato familiare sarebbe quella di porre la famiglia stessa alla mercé dei mutati interessi temporali, che tanto interessano il diritto di famiglia. Un processo di deregolamentazione, quindi, che vorrebbe meno principi basati sull'imperatività della norma a fronte di un ampliamento di regole di fonte negoziale⁴⁵.

La corrente di pensiero dinamica, secondo i giusnaturalisti, abbraccia la tesi del compromesso in sede costituente in quanto, altrimenti, la formula dovrebbe giustificare una delega a valutazioni estranee al diritto positivo e conseguentemente un rinvio della disciplina ad ordinamenti esterni allo Stato⁴⁶. Il timore che le religioni e le tradizioni culturali di particolari luoghi della nostra Penisola, possano incidere nei rapporti di natura familiare, è quindi il motivo principale per cui la corrente contrattualistica insiste per non assegnare alla famiglia un ruolo speciale all'interno dello Stato e della nostra Carta costituzionale. Chi sostiene questa tesi statica della famiglia, pone in evidenza come all'interno del documento sia ben specificato il termine "società naturale" e non "formazione sociale", che implica di per sé come la famiglia sia vista all'interno della Costituzione come un'istituzione sociale a parte. L'importanza e il valore assegnato a questo istituto è evidente già dal

fatto che l'articolo 29 è posto come prima norma del Titolo II, quello relativo ai rapporti etico-sociali. Ciò determina che la famiglia sia da considerare, inequivocabilmente, come il primo nucleo di socialità e l'elemento unico che possa garantire il mantenimento di un *continuum* naturale, che si pone al di fuori di tutte le componenti storicistiche. La preesistenza della famiglia allo Stato è un concetto determinante per questa corrente di pensiero. Infatti, la società familiare è concepita come legata in modo stretto alla nascita dell'uomo e quindi precedente alla formazione di qualunque Stato. Il diritto della famiglia, in questo senso, prevale sul diritto posto dallo Stato ai singoli cittadini, ma ciò non implica che la presenza di una legislazione speciale per la famiglia annulli i diritti dei singoli che ne fanno parte.

A favore di quest'ultima visione è da porre in evidenza come sia stato ribadito, durante i lavori assembleari, il ruolo speciale della famiglia. L'onorevole Mortati ha affermato nell'Assemblea costituente che la famiglia ha una sfera di ordinamento autonomo che si autodetermina e che è «destinata a circoscrivere i poteri del legislatore in ordine alla sua regolamentazione»⁴⁷. L'onorevole Moro, in relazione a cosa intendere per istituto familiare, affermava che lo si dovesse valutare come qualcosa di più elevato rispetto ad una semplice formazione sociale, all'interno della quale riconoscere i diritti di famiglia. L'istituto familiare, essendo una società naturale, è una società razionale che risulta indipendente dallo Stato e ciò non può essere in nessun caso ignorato dal legislatore.⁴⁸ Se i diritti di famiglia non fossero orientati su di un piano etico-sociale, ma verso un piano individualistico, non ci sarebbe stata necessità di indicare la famiglia come formazione sociale e soprattutto di specificare che dovesse fondarsi sul matrimonio. Sarebbe bastato rinviare all'articolo 2 dove la norma antepone i diritti dei singoli a quelli del gruppo; solo in questo modo, l'Assemblea Costituente, avrebbe indirizzato il diritto di famiglia verso il recupero privatistico e liberale e avrebbe favorito il conseguente arretramento dell'intervento pubblico nella regolamentazione della materia⁴⁹.

I costituzionalisti, che sostengono invece un chiaro riferimento dell'articolo 29 all'articolo 2 per quanto concerne i diritti di famiglia, lo fanno per allargare l'ambito applicativo delle garanzie costituzionali, poiché in questo modo andrebbero difesi tutti gli interessi che si riflettono e che riconducono esplicitamente ai *diritti di famiglia*. Tali interessi sono sviluppati in quanto riguardano lo svolgimento della personalità del singolo individuo nell'ambito sociale⁵⁰. Questa interpretazione del dettato costituzionale lascia aperti, però, molti dubbi in quanto la società naturale familiare, se considerata solo come il contenitore in cui l'individuo sviluppa i propri interessi, viene ad essere sminuita del proprio ruolo. Aver proposto la questione familiare nella prima norma dei rapporti etico-sociali, rende

esplicitamente la famiglia l'elemento indispensabile nella crescita della società statale. La famiglia ha la necessità di preservarsi soprattutto perché possiede una peculiarità che nessun'altra formazione sociale può avere: il fondamento sul matrimonio che è l'unico modo per dar vita a questa società naturale.

5. Il matrimonio come fondamento della famiglia

Il concetto di famiglia che viene fuori dall'analisi del termine "società naturale" è quindi più vicino ad un concetto statico di famiglia che non dinamico in quanto la famiglia, perché sia legittimata dalla nostra Costituzione, deve fondarsi sul matrimonio e quindi essere monogamica⁵¹. L'endiadi che si presenta nell'articolo 29 ci garantisce un indissolubile legame tra matrimonio e famiglia. Una famiglia che ha il suo fondamento nell'istituto matrimoniale.

La Carta costituzionale non definisce né disciplina il matrimonio ed invece rinvia, come in molti casi, alle nozioni tradizionali, sviluppate dalla scienza del diritto, che ne determinano il concetto⁵². Tale situazione rende esplicito come, per definire le caratteristiche dell'istituto matrimoniale, sia necessario individuarle nell'*affectio maritalis*, un legame naturale che ha il suo fondamento nell'unione e comunanza di vita tra due coniugi di sesso diverso, all'interno del quale è possibile sviluppare peculiarità utili per il singolo nella sua funzione di membro della socialità familiare⁵³. L'*affectio maritalis*, diviene soltanto successivamente rapporto giuridico vincolante, quando lo Stato offre la sua consacrazione formale al matrimonio e accetta la matrice naturale dell'istituto.

Diviene indispensabile quindi verificare se l'intento dei nostri padri costituenti fosse realmente quello di individuare l'istituto matrimoniale con l'*affectio maritalis* e quindi di identificare il matrimonio al pari di una nozione giuridica presupposta⁵⁴.

Le tradizioni del diritto romano e del diritto canonico, che sono alla base del nostro diritto positivo, ci offrono un chiaro elemento di come il matrimonio nell'ordinamento italiano non riguardi le unioni poligamiche o poliandriche proprie di altre culture⁵⁵. Non sono contemplate nell'ordinamento neppure le unioni matrimoniali omosessuali, in quanto mai associate all'istituto matrimoniale. Si pensi infatti che nell'antica Roma, sebbene l'omosessualità fosse alquanto diffusa, non era prevista alcuna unione che potesse avvicinarsi al vincolo matrimoniale⁵⁶.

Nella nostra Costituzione è evidente il ricorso alle tradizioni giuridiche precedenti in quanto, come si è detto, il matrimonio non viene definito in nessun articolo. La continuità di vedute con il Concordato del 1929, ci orientano, quindi, soprattutto verso la visione tradizionale e la conferma è

data dalla norma stessa dove il matrimonio è il fondamento della famiglia in quanto società naturale. L'unica famiglia naturale che può essere garantita dal matrimonio è solo quella monogamica ed eterosessuale⁵⁷. Molto chiaro a proposito è Giacobbe che afferma come «ipotesi di relazioni tra omosessuali, ovvero tra soggetti che non possono realizzare una società naturale fondata sul matrimonio, non possono assurgere al ruolo di famiglia né, tanto meno, possono essere equiparati atti che quelle unioni determinano al matrimonio»⁵⁸.

Questo quadro storico e istituzionalistico, che si è qui delineato, dovrebbe portarci a sostenere che il matrimonio e la famiglia, sono istituzioni con una natura antecedente alle codificazioni, indissolubili tra di loro e intoccabili dal legislatore. Tuttavia il problema dell'indissolubilità è al centro del dibattito, menzionato precedentemente e che porta con se tutte le questioni riguardanti la possibilità di apertura a nuovi modelli familiari⁵⁹.

I contrattualisti si rifanno alla garanzia del diritto e al pieno svolgimento della propria personalità, come stabilito nell'articolo 2 della Carta costituzionale⁶⁰. Tale richiamo deriva dal fatto che, l'indissolubilità matrimoniale, obbligherebbe i due sposi al vincolo coniugale sino alla morte di uno dei due, imponendo quindi un arbitrario diritto, che invece è incompatibile con i principi di autonomia individuale⁶¹. Il matrimonio come la famiglia avrebbero dovuto avere, pertanto, un carattere elastico in modo da adattarsi al variare della storia e degli interessi della comunità e, quindi, la Costituzione doveva lasciare alla disciplina codicistica, la possibilità di modificare le leggi inerenti l'istituto matrimoniale⁶².

Questo principio di libertà codicistica in tema matrimoniale prevalse nell' Assemblea costituente, in quanto non vi fu chiarezza nel redigere la norma, ma si lasciò lo spazio ad interpretazioni legislative. Eppure la connessione diretta e non scindibile tra i tre concetti, matrimonio, famiglia e indissolubilità furono portati avanti da numerosi componenti l'Assemblea, ma tale comportamento non portò a nessuna esplicita norma nella Carta Costituzionale⁶³. Il matrimonio quindi è stato equiparato negli ultimi sessant'anni ad un semplice contratto tra due individui, che si scambiano una prestazione d'opera. «Ha prevalso - come dice Vari - un modello matrimoniale di stampo individualistico-borghese»⁶⁴.

6. Le nuove forme di famiglia

Il problema delle coppie di fatto è molto attuale in Italia, in quanto la famiglia italiana, dopo gli sconvolgimenti in tema legislativo degli ultimi sessantanni, in questo inizio del XXI secolo, si sta modificando ulteriormente.

Le relazioni interpersonali sono sempre più libere, e la formazione di nuovi nuclei sociali sta prendendo il sopravvento rispetto al modello classico

di famiglia. Bisogna chiedersi, quindi, se si sia giunti ad un punto in cui un nuovo concetto di famiglia debba sostituire la famiglia basata sul matrimonio o se invece si debba difendere strenuamente questo modello tradizionale. In Europa la giurisprudenza si occupa di questa problematica già da diverso tempo, a differenza della nostra nazione dove la ricerca di regolamentare le nuove strutture familiari ha avuto un'accelerata solo nell'ultimo biennio⁶⁵.

Le legislazioni in tema di "coppie di fatto" appaiono comunque disomogenee nel vecchio continente. Nei Paesi scandinavi esiste una disciplina in tutto simile a quella matrimoniale, che consente alle coppie di formare unioni, registrate e tutelate dallo Stato. Questa legislazione che potremmo definire, come fa il Macioce, una *estensione analogica* dell'istituto matrimoniale⁶⁶, è stata recepita anche in Portogallo e in Germania dove dal 2001 esiste l'istituto della *Eingetragene Lebenspartnerschaft*, una disciplina autonoma e parallela a quella delle famiglie tradizionali. In Olanda, Belgio ed in ultimo in Spagna sono state introdotte solo delle leggi apposite che estendono gli effetti del matrimonio civile anche a questa tipologia di legame. In Francia invece è stata introdotta una disciplina che regola la convivenza anche di individui che non hanno legami affettivi⁶⁷.

L'Italia, invece, fino al 2006 ha sempre evitato di mettere in piedi una disciplina riguardante le coppie di fatto, come in altri Paesi dell'Unione Europea (Austria, Irlanda, Grecia). Il cambiamento di tendenza è avvenuto con l'avvento della XV legislatura che ha portato in parlamento la questione sui PACS (Patti civili di solidarietà) e successivamente sui DICO (Diritti e doveri delle persone stabilmente conviventi). Il governo in carica sino a pochi mesi fa, dopo aver inserito nel programma di coalizione la volontà di regolamentare le unioni di coppie di fatto, ha proceduto a presentare una Proposta e un Disegno di legge a riguardo, producendo le reazioni dell'opinione pubblica e dividendo il Paese tra chi riteneva giusto questo ammodernamento dell'istituzione familiare e chi invece lo criticava.

In questo serrato dibattito, la causa della mancanza di un regolamento in materia è stata attribuita più all'ingerenza palese dei precetti cattolici, tesi a difendere il modello classico di famiglia, che ad una reale inopportunità della disciplina. Il riconoscimento dei Patti civili di socialità è stato quindi appoggiato e preso ad emblema sia da chi ne ha valutato una sua reale valenza, che da coloro che hanno sempre ribadito l'importanza della laicità dello Stato contro gli indirizzi della Chiesa.

Bisogna ammettere che l'indissolubilità del matrimonio e della famiglia è una posizione condivisibile sia dai cattolici che dai laici, che appoggiano la teoria sull'origine naturale della società. Quindi è riduttivo credere che porre un divieto all'equiparazione di "famiglia tradizionale" e "famiglia di fatto" sia dovuto soltanto alla categorica imposizione della Santa

Sede. E' innegabile che il Vaticano abbia sempre avuto una forte voce all'interno del panorama politico italiano, ma in tema di famiglia le considerazioni che ci inducono a difendere la famiglia tradizionale non sono trascendenti ma razionali. Questa presa di posizione che è innegabilmente penalizzante per le coppie di fatto, non è dettata da una posizione contraria a questo tipo di unioni, ma è la risultante di un'analisi approfondita del rapporto tra vantaggi e rischi che la modifica del Testo Costituzionale potrebbe produrre. Con un'attenta lettura della Proposta Grillini (dal nome del suo primo firmatario) e del Disegno di Legge del Governo si può trovare la chiave per comprendere quali conseguenze porti l'attribuzione del termine famiglia alle formazioni che non si fondano sul matrimonio⁶⁸.

La proposta di Legge Grillini, sin dal suo primo articolo, riprende i contorni dell'interpretazione contrattualistica e privatistica della Costituzione. La finalità è quella di garantire alla persona la sua piena realizzazione nell'ambito della relazione affettiva di coppia, essendo questa arbitrariamente inserita tra le formazioni sociali garantite dagli articoli 2 e 3 della nostra Carta costituzionale. I PACS ricalcano quasi per intero la disciplina delle famiglie fondate sul matrimonio, in particolare sul tema del regime patrimoniale, sulle decisioni in caso di malattie e morte, sulle successioni, sul diritto al lavoro e non ultimo sul fisco e previdenza. La disciplina è modellata seguendo lo stesso iter della famiglia tradizionale anche per quanto concerne gli impedimenti e la separazione. L'unica differenza, ma sostanziale e fondamentale, è la possibilità di formare coppie dello stesso sesso. Questa proposta vuole creare una disciplina autonoma e parallela a quella matrimoniale, che si avvicina alle legislazioni presenti in Germania e nella penisola scandinava. Il testo sui DICO, presentato sottoforma di Disegno di Legge dal Consiglio dei Ministri qualche mese più tardi, è un documento sicuramente di più difficile lettura rispetto alla proposta sui PACS. Se la proposta di Legge Grillini vorrebbe equiparare completamente la famiglia di fatto ad una famiglia basata sul matrimonio, nel secondo caso vi è minore chiarezza su quelli che sono i diritti-doveri degli individui nelle loro unioni. Il documento si avvicina maggiormente al caso francese, dove la disciplina è molto flessibile, poiché riguarda le convivenze e non i legami stabili⁶⁹.

I DICO italiani seguono infatti il modello francese soprattutto nella modalità di applicazione (articolo I), in quanto nella proposta italiana come in Francia è sufficiente la dichiarazione dei singoli di volersi riunire in un vincolo di affetto per poter essere titolari dei diritti presentati nel documento. Basta presentare soltanto una dichiarazione all'anagrafe (in Francia è la cancelleria del tribunale di residenza) per confermarne la volontà o per manifestarne la fine. Quello che tuttavia fa risultare il disegno di Legge italiano davvero eccezionale, e comunque poco razionale anche rispetto a quello d'oltralpe, è

la possibilità di potersi presentare all'ufficio preposto anche separatamente, dando poi comunicazione al partner attraverso una raccomandata con ricevuta di ritorno; cosa che non avviene in Francia dove la coppia deve presentarsi congiuntamente.

Questa procedura come tutto il Disegno di Legge, lascia spazio a diversi interrogativi. Il documento apre le porte a convivenze basate soltanto su interessi e anche alla possibilità di unioni poligamiche; la procedura basata sulla dichiarazione individuale, garantisce che due persone possano formare un legame pur se distanti l'uno dall'altro con la conseguenza che vi si possa instaurare un chiaro legame di convenienza. Un esempio su tutti potrebbe essere la convivenza tra persone anziane e cittadini extracomunitari. La stessa procedura non costringe poi, come invece ben evidente nella proposta Grillini, l'obbligo alla monogamia all'interno della coppia. In linea di massima con i DICO vi possono essere diverse dichiarazioni attestanti la convivenza con la stessa persona. La questione è quindi seria e merita una valutazione razionale ed etica del problema. Se i PACS potevano essere un documento eticamente più vicino all'idea di famiglia fondata sul matrimonio, i DICO stravolgono completamente il legame all'interno di una coppia e quindi, di conseguenza, la struttura familiare. Bisogna, quindi, verificare se l'accettazione di questi nuovi stili di vita, attraverso una disciplina stabile, sia un vantaggio o uno svantaggio per l'individuo e soprattutto per la società.

La richiesta di nuove forme di famiglia, ricalca i problemi della società italiana evidenziati precedentemente. In un contesto di vita in cui l'individuo resta solo, essendo privo di una struttura familiare stabile, la ricerca di legami deboli e temporanei è la via più semplice per evitare troppe responsabilità. La visione individualistica ci porta a trovare nella nostra Costituzione solo i diritti che questa ci offre (art. 2 e 3), senza osservare lo scopo che la Carta possiede nel suo enunciato. La Costituzione lascia ampia possibilità di realizzazione all'individuo all'interno dello Stato, ma cerca anche di preservare le strutture sociali che sono alla base della crescita dell'individuo stesso. La salvaguardia della famiglia tradizionale ha appunto questa funzione.

¹ Cfr. C. ESPOSITO, *Famiglia e figli nella Costituzione italiana*, in *Studi in onore di A. Cicu*, Milano 1951, p. 136 ss.

² Cfr. R. VOLPI, *La fine della famiglia. La rivoluzione di cui non ci siamo accorti*, Milano 2007, p. 113.

³ Cfr. P. UNGARI, *Storia del diritto di famiglia in Italia*, Bologna, 1974, ed. 2002, p. 249.

⁴ Cfr. R. VOLPI, op. cit., p. 117.

⁵ Cfr. CICERONE, *De Re Publica*. 1, 32, 49.

⁶ Cfr. R. VOLPI, op. cit., p. 121

⁷ Cfr. F. VARI, *Contributo allo studio della famiglia nella Costituzione italiana*, Bari 2004, p. 26.

⁸ P. UNGARI, *Storia del diritto di famiglia in Italia*, op. cit. p. 208.

⁹ La proposta di Legge sul divorzio di Marangoni e Lazzarri venne dapprima appoggiata in parlamento e successivamente bloccata per opposizione del Partito popolare appena sorto e del Partito fascista. v. P. UNGARI, *Ivi*, pp. 207-208.

¹⁰ *Ivi*, p. 210.

¹¹ Cfr. F. VARI, op. cit., p. 52.

¹² Cfr. *Ivi*, *Idem*, p. 53-54

¹³ F. D'AGOSTINO – G. DALLA TORRE, *Per una storia del diritto di famiglia in Italia: modelli, ideali e disciplina giuridica*, in AA.VV., *Le stagioni della famiglia*, a cura di G. CAMPANINI, Cinisello Balsamo 1994, p. 233.

¹⁴ *Ivi*, p. 234.

¹⁵ P. UNGARI, op. cit. p. 220.

¹⁶ Nella norma sulla tutela della razza, il legislatore si esprime in questi toni: «Difendere e rinvigorire la stirpe è fine precipuo dello Stato. Ad esso compete assicurare l'integrità morale e la sanità nella successione delle generazioni. Prime cause di decadimento della razza sono gli incroci di razze ed i matrimoni di persone ereditariamente tarate»; *Ibidem*.

¹⁷ *Ibidem*.

¹⁸ Sul ruolo della famiglia, il legislatore è esplicito: «La famiglia è il nucleo fondamentale della società nazionale. L'unità e la saldezza morale ed economica della famiglia sono garanzie della forza della Nazione. Lo Stato riconosce il carattere religioso dell'atto di fondazione della famiglia» *Ibidem*.

¹⁹ Sulla protezione della prole, il legislatore si esprime in questi termini: «Lo Stato affida alla famiglia l'educazione, l'istruzione e la preparazione morale del giovane; ma integra e sviluppa l'opera della famiglia nel completo raggiungimento delle finalità etiche». in P. UNGARI, *Storia del diritto di famiglia in Italia*, cit. p. 220.

²⁰ F. VARI, op. cit., p. 54.

²¹ *Ibidem*.

²² Cfr. P. UNGARI, op. cit. p. 220.

²³ Sull'argomento cfr. E. SPAGNA MUSSO, *Problemi costituzionali di una riforma del diritto di famiglia*, in AA.VV. *Studi per il ventesimo anniversario*

dell'assemblea costituente, Firenze 1969, p. 430 s.; F. CUOCOLO, *Principi di diritto costituzionale*, II ed. Milano 1999.

²⁴ A. CICU, *Il diritto di famiglia. Teoria generale*, Roma 1914, ristampa, Bologna 1978, p. 77 ss.

²⁵ L'endiadi, che tradotta letteralmente dal greco significa *una parola in due*, consiste nell'utilizzo di due o più termini per determinare un unico concetto, v. F. VARI, *Contributo allo studio della famiglia nella Costituzione italiana*, cit., p. 46.

²⁶ Su tutti v. R. BIN, *La famiglia: alla radice di un ossimoro*, in "Studium iuris", 2000, p. 1066.

²⁷ Cfr. Resoconto sommario della seduta del 30 ottobre 1946 in *Atti Assemblea costituente, I sottocommissione*, in *La Costituzione della Repubblica nei lavori preparatori dell'Assemblea costituente*, vol. VI, Roma, 1976, pp. 321-336. Sul punto vedi anche A. LOIODICE – P. PISICCHIO, *Moro e la costituente: principi e libertà*, Napoli 1984.

²⁸ Togliatti afferma: «La famiglia è riconosciuta come naturale associazione umana ed è tutelata allo scopo di accrescere la prosperità materiale e la solidità morale della nazione», in Resoconto sommario della seduta del 30 ottobre 1946, *Atti Assemblea costituente, I sottocommissione*, in *La Costituzione della Repubblica*, cit., p. 335.

²⁹ Cfr. Relazione sulla famiglia, *Atti assemblea costituente, I sottocommissione*, in *La Costituzione della Repubblica*, cit., pp. 53-57.

³⁰ Cfr. Ivi, pp. 53-54.

³¹ Cfr. L. IOTTI, Relazione sulla famiglia, *Atti assemblea costituente, I sottocommissione*, in *La Costituzione della Repubblica*, cit., pp. 55-57.

³² F. VARI, op. cit., p. 40.

³³ Ibidem.

³⁴ L. IOTTI, op. cit., p. 55-57.

³⁵ In, *Atti assemblea costituente, Adunanza plenaria*, in *La Costituzione della Repubblica*, cit., p. 103.

³⁶ F. VARI, op. cit., p. 39 ss.

³⁷ F. CASAVOLA, *La famiglia dalla identificazione nel pater familias alla società naturale*, op. cit., p. 27 ss.

³⁸ Cfr. L. IOTTI, Relazione sulla famiglia, *Atti assemblea costituente, I sottocommissione*, in *La Costituzione della Repubblica*, op. cit., p. 55 s.

³⁹ Cfr. R. BIAGI GUERINI, *Famiglia e Costituzione*, Milano 1989, p. 9 e ss.

⁴⁰ «La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.» (Articolo 2). Sul punto v. P. RESCIGNO, *Matrimonio e famiglia. Cinquant'anni del diritto di famiglia*, Torino 2000.

- ⁴¹ Cfr. F. D'AGOSTINO – G. DALLA TORRE, op. cit., p. 237 e ss.
- ⁴² Cfr. A. ZOPPINI, *Tentativo d'inventario per il 'nuovo' diritto di famiglia: il contratto di convivenza*, in AA.VV., *I contratti di convivenza*, a cura di E. MOSCATI. A. ZOPPINI, Torino 2002, p. 7 ss.
- ⁴³ Cfr. P. RESCIGNO, op. cit., p. 332 e ss.
- ⁴⁴ Cfr. C. MORTATI, *Atti assemblea costituente*, (seduta plenaria del 23 aprile 1947), in *La Costituzione della Repubblica nei lavori preparatori*, cit., vol. IV, p. 3248.
- ⁴⁵ Cfr. A. MORO, Seduta del 6 novembre 1946, *Atti Assemblea costituente, I sottocommissione*, in *La Costituzione della Repubblica*, cit., vol. VI, , pp. 343-354.
- ⁴⁶ Cfr. CAGGIA F.– ZOPPINI A., *Art. 29*, in *Commentario alla Costituzione* a cura di Raffaele Bifulco, Alfonso Celotto, Marco Olivetti, I, Artt. 1-54, Torino, 2006, pp. 601-621.
- ⁴⁷ Cfr. Ivi, p. 607.
- ⁴⁸ Cfr. F. VARI, *Contributo allo studio della famiglia nella Costituzione italiana*, cit., p. 46.
- ⁴⁹ Su questo argomento, v. P. F. GROSSI, *I diritti di libertà ad uso di lezioni*, I,1, II ed. Torino 1991; F. VARI, op. cit., p. 49.
- ⁵⁰ Sul punto cfr. C. MORTATI, *Istituzioni di diritto pubblico*, IX ed., Padova 1976, p. 1166; A. PIETROBON, *Sull'essenza del matrimonio civile*, in AA.VV., *La riforma del diritto di famiglia, dieci anni dopo*, Atti del Convegno di Verona 14-15.06.1985, Padova 1986, p. 224.
- ⁵¹ Sul punto cfr. F. VARI, op. cit., p. 49 e ss.
- ⁵² Cfr. P. F. GROSSI, *La famiglia nell'evoluzione della giurisprudenza costituzionale*, in AA. VV., *La famiglia nel diritto pubblico*, a cura di G. DALLA TORRE, Roma, 1996, p. 12.
- ⁵³ Il diritto romano affermava: *maris atque feminae coniunctio, quam nos matrimonium appellamus* (D.1.1.1); sull'argomento cfr. G. LA PIRA, *La famiglia, una casa costruita sulla roccia*, in *Il Focolare*, n, 8, 14 aprile 1974, p. 5.
- ⁵⁴ Sul punto cfr. F. DI FELICE, *Radici umane e valori cristiani della famiglia*, Città del Vaticano 2005, p. 157 ss.; cfr. P. F. GROSSI, *La famiglia nell'evoluzione della giurisprudenza costituzionale*, op. cit., p. 12.
- ⁵⁵ G. GIACOBBE, *La famiglia dal codice civile alla legge di riforma*, in *Iustitia*, Torino 1999, p. 269.
- ⁵⁶ Cfr. R. VOLPI, op. cit., p. 113 ss.
- ⁵⁷ Cfr. F. CAGGIA –A. ZOPPINI, *Art. 29*, op. cit., p. 608; v. M. BESSONE, *Art. 29-34: Rapporti etico-sociali*, in *Commentario della Costituzione*, a cura di G. BRANCA, Bologna–Roma 1976, p. e 29 ss.
- ⁵⁸ Cfr.. M. BESSONE, *Art. 29-34*, cit., p. 31.

⁵⁹ Cfr. F. VARI, op. cit., p. 53.

⁶⁰ Ivi, p. 52. In particolare il Vari parla dell'intervento dell'on G. La Pira che affermava, senza ambiguità, il ruolo speciale e autonomo della famiglia e del matrimonio.

⁶¹ Cfr. ivi, p. 56.

⁶² Sul panorama europeo in tema di Pacs, v. su tutti F. MACIOCE, *PACS. Perché il diritto deve dire di no*, Alba 2006, cap. IV.

⁶³ Ivi, p. 39.

⁶⁴ Ivi, p. 40 e ss.

⁶⁵ La proposta di Legge è del 28 aprile 2006 ed è denominata *Disciplina del patto civile di solidarietà*. Il disegno di Legge (AS 1339) approvato dal Consiglio dei Ministri è intitolato *Diritti e doveri delle persone stabilmente conviventi* è dell'8 febbraio del 2007. Per una lettura degli articoli di legge v. in appendice a A. MANTOVANO, *La guerra dei "dico"*, Soveria Mannelli 2007, p. 79 ss.

⁶⁶ F. MACIOCE, op. cit., p. 43.